



Ambito Territoriale di Caccia PG 2

Via dei Mille 37 -06034 Foligno, Tel:0742/344197 -Fax:0742/343856

C.F.: 91015010548 www.atcperugia2.it info@atcperugia2.it

REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA DELLA CACCIA AL CINGHIALE E DELL' ISCRIZIONE DELLE SQUADRE CINGHIALISTE.

Art. 1

Consistenza della Specie

Il Comitato di Gestione dell'ATC PG 2 provvederà annualmente, anche ai fini di collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale, a stimare la presenza e consistenza della popolazione e distribuzione della specie cinghiale, nel proprio territorio di competenza, provvedendo, entro il 30 giugno di ogni anno, a trasmettere i dati all'Osservatorio Faunistico Regionale.

Art. 2

Forma del prelievo venatorio

L'attività venatoria della specie cinghiale, deve avvenire esclusivamente nelle forme stabilite dal Regolamento Regionale del 30 novembre 1999 n. 34, come modificato e con i metodi stabiliti dall'art. 3 lett. A del medesimo atto regolamentare.

Art. 3

Pianificazione del territorio

Il Comitato di Gestione provvede a suddividere il proprio territorio di competenza in distretti di gestione della specie cinghiale, individuando i territori vocati e quelli non vocati. Tale

attività verrà effettuata mediante elaborazione di cartografia dei vari distretti e dei settori ove è possibile consentire lo svolgimento del prelievo venatorio, garantendo la copertura di almeno il 65% dell'area vocata.

Art. 4

Numero delle squadre

Il numero massimo di squadre verrà stabilito tenendo conto la media proporzionale di area boscata, in relazione al numero massimo di squadre ammissibili a ciascun distretto.

Il Comitato di Gestione dell'ATC provvede a comunicare annualmente alla Regione il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun distretto di caccia.

Per le squadre provenienti da accorpamenti precedenti verrà riconosciuto un premio di maggioranza del territorio sino al 65%.

Art. 5

Registro delle squadre

L'ATC PG 2 provvede ad istituire il registro delle squadre ammesse a praticare il prelievo venatorio verificata la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 5, punti 2-3-4-5-6, del Regolamento Regionale nr. 34/1999.

Art. 6

Distretti e settori di caccia al cinghiale

L'ATC PG 2 provvede a suddividere il territorio nei distretti e a formare gruppi di settori il più possibile contigui, tenendo conto della conformazione del territorio e delle peculiarità del medesimo.

I gruppi di settori, a partire dalla stagione venatoria 2016/17, verranno assegnati alle squadre iscritte in ogni singolo distretto in base alla graduatoria a punti stilata, tenendo conto dei punteggi conseguiti dalle squadre nella stagione precedente, ai sensi dell'art. 5 punto 8 lettere a-b-c-d-e-f del Regolamento Regionale n. 34/1999.

Le squadre con il maggior punteggio raggiunto avranno la priorità di scelta dei gruppi di settori contigui così come formati dall'ATC PG 2.

In ipotesi di parità di punteggio verrà considerata, la consistenza numerica della squadra ed in subordine la quantità di capi abbattuti nella stagione precedente.

Fermo quanto sopra l'ATC potrà valutare le istanze congiunte provenienti dalle squadre per una migliore distribuzione del territorio, sempre nel rispetto del principio di contiguità tra settori.

ART. 7

Fusione di squadre

Nella ipotesi di fusione di una o più squadre rispetto alla stagione precedente, alla squadra accorpante verrà garantita fino al 100% dei settori della stagione precedente.

L'ATC potrà valutare se assegnare alla squadra accorpante, per la stagione successiva, una percentuale del territorio assegnato nella stagione precedente alla squadra accorpata.

Nel caso di accorpamento di due squadre è calcolata la media dei punteggi raggiunti dalle due squadre durante la stagione precedente, calcolata con i criteri di cui all'art. 5 punto 8 del Regolamento Regionale.

Art.8

Scissione di Squadre

Qualora si verificassero nuove iscrizioni che provengano dallo sdoppiamento di una o più squadre iscritte nella stagione venatoria dell'anno precedente, il territorio che alle stesse era stato assegnato, sarà suddiviso al 50%, purché chi fuoriesce abbia il 45% degli iscritti nella stagione precedente e tutti i requisiti per la costituzione di una nuova squadra.

Per l'iscrizione di una nuova squadra nel distretto vale sempre e comunque quanto previsto all'Art. 4.

Art. 9

Iscrizione di squadre appartenenti ad altre Province

Per le richieste di iscrizione di squadre provenienti da altre Province, oltre alle norme di cui al Regolamento Regionale per l'iscrizione, valgono gli accordi interregionali e provinciali.

Art. 10

Regole per l'iscrizione dei singoli componenti della squadra

Ai fini dell'iscrizione nel registro istituito presso il Comitato di Gestione dell'ATC Perugia 2 delle squadre, sarà necessario trasmettere per ogni singolo iscritto, al momento dell'iscrizione della squadra, copia dei versamenti all' ATC PG 2 per la stagione venatoria di riferimento, come previsto dall'art. 5 comma 13 R.R. 34/1999.

La consegna del materiale alla squadra è subordinata alla consegna del pagamento della tassa ATC di tutti gli iscritti

Art. 11

Contribuzione economica

Ogni squadra per il regolare svolgimento dell'attività venatoria e del prelievo della specie cinghiale, deve ritirare il materiale di cui all'art. 5 punto 15 del Regolamento Regionale nr. 34/1999, previo versamento della quota di contributo economico che verrà stabilito annualmente dall'ATC, quale quota di iscrizione al distretto assegnato.

Le quote saranno stabilite per ogni singolo distretto dell'ATC PG 2 come previsto dalla L.R. N. 17/2009 e R.R. N. 5/2011 e versate sul conto corrente e con il metodo di pagamento indicato dall'ATC PG 2.

L'omesso versamento delle quote contributive stabilite annualmente dall'ATC PG 2, non darà diritto al ritiro del materiale necessario e all'esercizio dell'attività venatoria

Ogni squadra ha l'obbligo di collaborare con l'ATC alla realizzazione del piano di gestione adottato per ogni singolo distretto, finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza di popolazione della specie cinghiale, tenendo conto le esigenze di salvaguardia delle varie colture agricole presenti nei singoli distretti.

Art. 12

Norma Finale

Per tutto ciò che non è previsto nel seguente regolamento, sono applicabili le disposizioni di cui al R.R. 34/1999.

In caso di contrasto delle presenti disposizioni con la normativa regionale prevalgono le disposizioni del R.R. 34/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Foligno, lì 21/04/26

APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE ATC PERUGIA 2 NELLA SEDUTA DEL 21/04/26